



Comunicato Ufficiale n.160 dell'8 maggio 2024

Stagione Sportiva 2023/2024

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1.Decisioni del Tribunale Federale Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330819 a.devilla@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

MOTIVI – udienza del 29.04.2024 – rif. Dispositivo di cui al C.U. n° 154

Deferimento di:

- **U.S. Trinità A.S.D.;**

- **Sig. Cissoko Adama.**

(procedimento prot. 24867/498 pfi 23-24)

La Procura Federale della FIGC ha deferito di fronte al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – L.N.D.

- il sig. Cissoko Adama all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento (autorizzato in data 10.11.2023) per la Trinità A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la società Trinità A.S.D.;

per rispondere:

- il sig. Cissoko Adama della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 4.11.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Trinità A.S.D. sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere per l'attività di calcio a 11;

- la società Trinità A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Cissoko Adama così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza del 29 aprile 2024, il rappresentante della Procura Federale ha illustrato le proprie conclusioni, sollecitando l'affermazione di responsabilità dei deferiti, ed ha chiesto di infliggere al sig. Cissoko Adama la sanzione della squalifica per quattro giornate da scontarsi nel campionato di competenza e alla Trinità A.S.D. la sanzione di euro 500 di ammenda.

È comparso in udienza il giocatore Cissoko Adama accompagnato da altro giocatore della squadra Amatori Calcio Jerzu presso la quale è attualmente tesserato che fungeva da interprete e ha rappresentato di non conoscere la lingua italiana e di avere sottoscritto, al suo arrivo (a novembre 2023) in Italia le dichiarazioni che la Società Trinità A.S.D. aveva già predisposto senza comprenderne il contenuto.

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – LND, udito il rappresentante della Procura Federale, visto l'atto di deferimento ed i relativi allegati, letti gli atti del procedimento, osserva - in fatto e diritto - quanto segue.

Il deferimento del signor Cissoko Adama è avvenuto per aver questi sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La falsità della dichiarazione risulta provata pacificamente dagli atti contenuti nel fascicolo e, nello specifico, dalla comunicazione dalla Federazione Francese in cui il giocatore risulta tesserato con il Club Racing de Calais; peraltro, si osserva che la dichiarazione in questione, redatta integralmente in lingua italiana, è costituita da un modulo pre-compilato con un programma di videoscrittura e, pertanto, le giustificazioni dell'incolpato appaiono verosimili.

Ciò anche in virtù del fatto che, nel corso dell'udienza, sono emerse in modo chiaro le difficoltà di comunicazione del calciatore che avrebbero addirittura imposto, a tutela del diritto di difesa, la traduzione di tutti gli atti notificati dalla Procura Federale in una lingua a lui conosciuta.

Circostanze che impongono il proscioglimento del giocatore dall'accusa mossa per la non attribuibilità della violazione.

Viceversa il deferimento della Trinità A.S.D. è avvenuto a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva ed in relazione alla "violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F." commessa dallo stesso Cissoko Adama.

Considerato che, come *supra* precisato, la violazione da quest'ultimo commessa risulta sussistente e provata, la questione da affrontare è quella della addebitabilità di tale fatto anche alla Società a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero della possibilità che la società di calcio risponda, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo.

Il Tribunale, sul punto, come costantemente affermato nelle precedenti decisioni, ritiene di non potersi discostare dall'unanime indirizzo interpretativo fatto proprio dalla giurisprudenza sportiva e ordinariamente utilizzato ai fini della valutazione di vicende analoghe a quella per cui si procede (CFA n. 90/2019-2020; da ultimo n. 4/2023-2024). La responsabilità oggettiva, infatti, trova ampio utilizzo nell'ordinamento sportivo calcistico in ragione di necessità operative ed organizzative: la semplificazione che essa comporta è utile, d'altronde, a garantire, con tempistiche ragionevoli e compatibili con la prosecuzione delle attività sportive, la risoluzione anche di complesse vicende aventi rilevanza giuridica; ciò anche considerata l'impossibilità "di lasciare determinati eventi impuniti o comunque privi di conseguenze sanzionatorie" (CGF n.56/2011- 2012; CFA n.78/2017-2018; CFA n. 33/2017-2018).

Si è osservato, peraltro, che tale forma di responsabilità, che si fonda sulla ricorrenza di un nesso formale che lega il tesserato responsabile di un'infrazione dei precetti disciplinari e la società alla quale è legato contrattualmente, "trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee, prima che a sanzionare, a prevenire la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva" (CFA n. 90/2019-2020).

Pertanto, facendo applicazione dei principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere affermata la responsabilità della Società TRINITA ASD non è esente da profili di colpa.

Si è, infatti, in presenza di un omesso controllo da parte della Società sulla dichiarazione del calciatore, che avrebbe potuto essere comunque attivato anche per il tramite dell'ufficio F.I.G.C. territoriale o nazionale: come è stato correttamente rilevato, tale verifica non poteva dirsi "inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore" (CFA nn. 68 e 69/2019-2020; n. 4/2023-2024).

Pertanto, quand'anche si volesse ricercare un diverso titolo di responsabilità nella disposizione di cui all'art. 6, comma 2, CGS in ragione dell'eliminazione, rispetto all'omologa disposizione del CGS previgente, dell'avverbio "oggettivamente", nel caso di specie la Società verserebbe, comunque, in colpa, non avendo verificato, ai fini del tesseramento, che le dichiarazioni rese dal tesserando fossero conformi a quelle dichiarate ai sensi dell'art. 40, comma 6, NOIF. Né sarebbe, comunque, invocabile, nel caso di specie, l'applicazione del principio *ad impossibilia nemo tenetur*, considerato che la verifica in questione è risultata effettivamente possibile ed è stata eseguita direttamente dall'Ufficio Tesseramento della Federazione, determinando la revoca del tesseramento stesso. Ufficio che, come risulta in atti, "svolge, nei casi in cui viene fatta richiesta da parte delle Società, accertamenti preventivi presso Federazioni estere finalizzati a confermare eventuali pregressi tesseramenti di calciatori presso le stesse [...] in quelle casistiche in cui la Società non è certa della provenienza sportiva del calciatore e pertanto, al fine di istruire una pratica nel modo corretto, ricorre ad un'indagine di questo tipo".

Quanto sopra non permette di considerare utili a fini difensivi le considerazioni di cui alla memoria difensiva della Società TRINITA A.S.D. pervenute presso la Procura Federale in data 21 febbraio 2024 in cui si legge *che nessuna responsabilità può essere ascritta alla Società in quanto si afferma unicamente di non avere mai saputo che il calciatore fosse tesserato per altra squadra, il che conferma soltanto che non si sia proceduto, da parte della stessa Società, ad un adeguato e prudente controllo.*

Alla luce di quanto esposto, si deve perciò affermare la sola responsabilità della Trinità A.S.D. – ex art. 6, comma 2, C.G.S. – per gli atti posti in essere inconsapevolmente dal giocatore, consistenti nella violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F..

Ciò detto in punto di responsabilità, con riferimento alla quantificazione della sanzione il Tribunale ritiene adeguato irrogare, nel caso di specie, la sanzione della ammenda nei confronti della Trinità A.S.D. contenendola nella misura di euro 200,00, tenute in debito conto le ragioni elencate.

PQM

il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna L.N.D.,

DELIBERA

- di dichiarare la U.S. Trinità A.S.D. responsabile della condotta contestata e di applicare alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 200,00;
- di prosciogliere dall'addebito il calciatore Cissoko Adama.

Il Segretario
A.Madau

Il Presidente
G.Cadoni

Publicato ed affisso all'albo in Cagliari l'8 maggio 2024